

COMUNE DI FRATTAMINORE

(Provincia di Napoli)

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

COMUNICATO A SEGUITO DELL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE CAMPANIA N. 78 DEL 14.10.2020

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19.

Disposizioni a seguito dell'entrata in vigore del nuovo DPCM 13 ottobre 2020

Si comunica che il Presidente della Giunta Regionale Campania all'esito dell'entrata in vigore del nuovo DPCM 13 ottobre 2020 ha emanato l'ordinanza n. 78 del 14 ottobre 2020 che contiene ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ecco i punti salienti dell'ordinanza:

- 1. Per le attività dei ristoranti, pizzerie, pub, vinerie e simili, trovano applicazioni le disposizioni del DPCM 13 ottobre 2020 (attività consentite fino alle 24 con servizio al tavolo, fino alle 21 in assenza di servizio al tavolo);
- 2. per i bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari, è disposto l'obbligo di chiusura dalle ore 23,00 alle ore 05,00 del giorno successivo, nei giorni dalla domenica al giovedì, fatto salvo quant'altro previsto dal DPCM 13 ottobre 2020 (attività consentite fino alle 24 con servizio al tavolo, fino alle 21 in assenza di servizio al tavolo);
- 3. lo svolgimento di sagre e fiere e, in generale, di ogni attività o evento il cui svolgimento o fruizione è consentito solo in forma statica e con postazioni fisse;
- 4. è confermata la vigenza del Protocollo per le attività di Wedding e cerimonie allegato all'Ordinanza n.76 del 3 ottobre 2020 (con obbligo di nomina dei responsabili di sala e cucina per il rispetto delle norme anti COVID) ferme le limitazioni al numero dei partecipanti imposte dal DPCM 13 ottobre 2020;

5. l'attività di jogging, ove svolta sui lungomari, nei parchi pubblici, nei centri storici, e comunque

in luoghi non isolati, è soggetta alla limitazione oraria: ore 06,00- ore 8,30; negli altri casi è

consentita senza limiti d'orario, fermi in ogni caso gli obblighi di distanziamento DPCM 13

ottobre 2020;

6. ai gestori delle sale gioco e scommesse è fatto obbligo:

a) di consentire l'ingresso nei locali di esercizio soltanto previa disinfezione delle mani con

soluzioni idroalcoliche e misurazione della temperatura corporea, vietando l'ingresso ove essa

risulti superiore a 37,5°C;

b) di limitare la presenza dell'utenza all'interno dei locali in modo tale da garantire il rispetto di

un distanziamento minimo di 1,5 metri tra le persone;

c) di adottare ogni misura, anche organizzativa, volta a scongiurare ogni assembramento anche

all'esterno, pena la sospensione dell'attività e le ulteriori sanzioni previste.

7. Sono confermati i Protocolli di settore approvati con precedenti ordinanze regionali nonché

l'obbligo di porre a disposizione, all'ingresso e all'interno dei locali, soluzioni idroalcoliche

igienizzanti e di subordinare l'ingresso da parte degli utenti alla avvenuta igienizzazione delle

mani e alla protezione delle vie respiratorie attraverso l'uso della mascherina.

8. Resta confermato l'obbligo di indossare le mascherine anche all'aperto, oggi espressamente

previsto dal DPCM 13 ottobre 2020.

IL TESTO INTEGRALE DELL'ORDINANZA N. 78 E' PUBBLICATO NELL'HOME PAGE DEL

SITO WEB DEL COMUNE.

Frattaminore, 15 Ottobre 2020

IL SINDACO (Dr. Giuseppe Bencivenga)